

Sezione: SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO

Esito: SENTENZA

Numero: 2

Anno: 2019

Materia: CONTABILITA

Data pubblicazione: 09/01/2019

Codice ecli: ECLI:IT:CONT:2019:2SGSEZ

26

SENT.N.2/2019

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Anna BOMBINO Presidente F.F.

dott. Eugenio Musumeci Consigliere

dott. Fratini Marco 1° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio iscritto al n. 75772 del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1) CRISERA' Silvio, nato ad Anzio (RM) il 25 febbraio 1947 ivi residente in c.so Italia n.20, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Fiorillo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Serena D'Acunzo in Anzio viale Mencacci n.3;

2) BUSIELLO Roberto, nato a Napoli il 22 ottobre 1948 e residente ad Anzio via Fonderia n. 58/B, in proprio e quale rappresentante legale dell'A.S.D. Anzio Nuoto e Pallanuoto, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sinigoi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Anzio, Piazza del Consorzio n.9;

3)A.S.D. Anzio Nuoto e Pallanuoto , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede e domicilio fiscale in Anzio via Nettunense Km 36,500, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sinigoi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Anzio, Piazza del Consorzio n.9;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2018, con l'assistenza del Segretario, dott.Sarina Anna Ponturo, il relatore Cons. Anna Bombino, la Procura Regionale in persona del V.P.G. Bruno Domenico Tridico, l'Avv. Guido Fiorillo per Silvio Criserà e l'avv. Francesco Sinigoi per Roberto Busiello e l'Associazione ASD Anzio Nuoto.

Ritenuto in

Fatto

Con atto di citazione, depositato il 14 marzo 2018, regolarmente notificato, la procura regionale ha chiesto il risarcimento in favore del Comune di Anzio della somma di euro 172.115,60 nei confronti dei convenuti generalizzati in epigrafe, con vincolo di solidarietà, fatta salva ogni diversa valutazione del collegio, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e sino al soddisfo e delle spese di lite.

Esponiva il Requirente che:

- in data 2 agosto 2017 perveniva, dal Comando Compagnia Guardia di finanza di Nettuno, denuncia di danno erariale in relazione al fraudolento, gratuito ed esclusivo

utilizzo, per fini commerciali, di una consistente porzione del bene "Piscina Comunale", facente parte del patrimonio immobiliare indisponibile del Comune di Anzio (RM), mediante la realizzazione di un'attività commerciale di "discoteca, sala da ballo night - club e simili con ristorazione", dissimulata nell'Associazione Culturale "EL DEPORTIVO";

- la gestione del predetto bene immobile costituiva oggetto di concessione con deliberazione di Giunta n. 264 del 10 ottobre 2002 tra il concedente comune di Anzio e il concessionario A.S.D. Anzio Nuoto e Pallanuoto, e il rapporto concessorio veniva regolato da convenzione del 19 febbraio 2007, con la quale si indicavano le finalità, espressamente definite "di rilevante interesse pubblico" sostanzialmente riconducibili alla promozione delle attività motorie consentite dal complesso sportivo oggetto di concessione, con esclusione della presenza di attività quali quelle, poi, in concrete svolte dall'Associazione "EL DEPORTIVO" all'interno degli impianti, pena la decadenza della medesima convenzione;
- con delibera di Giunta n. 36 del 15 marzo 2007, alla quale partecipava Criserà Silvio nella veste di segretario generale del Comune, veniva preso atto che, all'interno dell'area, una superficie di 138 mq. era adibita ad attività di somministrazione di bevande, svolta dall'Ass. "EL DEPORTIVO" ed esclusivamente destinata ai soci della medesima Associazione, di cui Criserà Silvio risultava nel marzo 2007 Vicepresidente (e, dal 2013, Presidente), mentre il figlio Domenico Criserà figurava quale Segretario della stessa;
- dagli accertamenti eseguiti dei funzionari SIAE del 10 luglio 2004, allegati alla notizia di reato della G.D. di Nettuno del 26 aprile 2017 e dalla verifica fiscale dello stesso Comando della G.d.F. espletata nel 2016 a carico dell'Associazione "El Deportivo", risultava l'esistenza di una impresa commerciale esercente le attività di discoteca/sala da ballo con ristorazione, interessante un'area di maggiore consistenza di mq. 1.250, oltre ad un parcheggio di 515,05 mq, attività nella quale erano coinvolti i sigg. Silvio Criserà e i figli Domenico e Daniele negli accessi eseguiti nel 2014 dall'Agenzia delle Entrate e nel 2016 dalla stessa G.d.F. nei confronti della associazione El Deportivo;
- emergeva altresì che Criserà Silvio, in data 18 maggio 2009, in qualità di Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche delle Attività Produttive del Comune di Anzio, aveva rilasciato, peraltro senza prevedere alcun termine temporale e dunque *sine die* (la richiesta del Presidente dell'Associazione era per il solo 2009), l'autorizzazione nr. 1/2009 per lo svolgimento, da parte dell'Ass. El Deportivo, di spettacoli e intrattenimenti musicali;
- è emerso altresì che gli accordi sottoscritti dal 2009 e sino al 2016 tra i rappresentanti delle due Associazioni circa l'utilizzazione dell'area a finalità commerciali, riproposti al Comune di Anzio, per ottenere la preventiva autorizzazione dell'Ente alla cessione parziale dell'area sono rimasti privi di riscontro in quanto contrari alle disposizioni della convenzione originaria stipulata in favore della Associazione A.S.D. Nuoto;
- le risultanze d'indagine consentono di ritenere ampiamente dimostrato sia lo sfruttamento commerciale del sopra menzionato bene comunale (fin dal 2004, verbale SIAE...), sia la piena consapevolezza, da parte dei sigg.ri Criserà e del sig. Busiello, sostanziali gestori dell'Ass. El Deportivo e della sua attività, della situazione illecita, come ampiamente documentato nella notizia di reato redatta dalla Compagnia G.d.f. di Nettuno n. 180379/262/F.R. 8849 del 26 aprile 2017;
- dalle indagini sono emersi stretti legami tra i sigg.ri Criserà e la ASD Anzio Nuoto e Pallanuoto e, nello specifico, il sig. Busiello, come dimostrato dai pagamenti per collaborazioni dalla Associazione Anzio Nuoto a Domenico e Daniele Criserà (cfr. pag.

38 notizia di reato) e dalla nomina, decisa anche da Silvio Criserà – dello stesso Busiello a Presidente dell'ASD di Anzio (pag. 39 notizia di reato);

-le condotte sopra esposte avrebbero quindi causato, secondo l'ipotesi accusatoria, un evidente danno al Comune di Anzio, derivante dallo sfruttamento di un bene immobile di proprietà dell'ente locale che, con il sistema ideato, è stato indebitamente destinato a fini privati. Condotte che, peraltro, hanno prodotto ingenti profitti per i vari soggetti coinvolti, nelle modalità più disparate, nella gestione dell'Ass. El Deportivo, come vi è prova in atti.

-il convenuto Silvio Criserà avrebbe dolosamente omesso di attivarsi per far rispettare la convenzione stipulata dal Comune con la ASD Nuoto e pallanuoto con decadenza della convenzione stessa o quantomeno favorire l'utilizzo del bene di mq. 1.250 ai "rilevanti interessi pubblici" per i quali era stata stipulata e non già a fini lucrativi come quelli realizzati dall'Ass. El Deportivo, precisando che comunque la predetta era stata autorizzata a gestire una superficie di mq. 138 e non già quella maggiore di mq. 1.250 mq, oltre parcheggio esterno.

-con riferimento al danno, la procura regionale ha ipotizzato gli introiti che sarebbero derivati al Comune di Anzio se si fosse proceduto alla regolare locazione del bene e conseguente percezione di canoni, il cui importo mensile ha indicato in euro 4.302,89 sulla base dei valori OMI (al valore minimo di euro 8,8 al mq), per cui tenuto conto della utilizzazione del bene per quattro mesi all'anno e gli anni di gestione del bene (dal 2007 al 2016) ha determinato una mancata entrata per il Comune di Anzio di euro 172.115,60 che costituisce la posta di danno erariale.

La Procura ha quindi ritenuto gli odierni convenuti responsabili del danno erariale di €. 172.115,60, con il vincolo solidale, per le condotte dolose poste in essere nei confronti del Comune di Anzio; infatti, l'ASD ha agito in base al rapporto di servizio derivante dalla stipula dell'atto concessorio con l'Ente pubblico, mentre il Criserà avrebbe tollerato e anzi consentito lo svolgimento

di attività commerciale totalmente estranea ai fini stabiliti nella convenzione, mentre ha ritenuto Domenico Criserà estraneo alla vicenda in esame.

La vicenda processuale è stata, poi, caratterizzata, sul piano contabile, dalla richiesta di sequestro conservativo sui beni mobili e immobili appartenenti a Silvio Criserà avanzata dalla Procura regionale, contestualmente all'invito a dedurre, non accolta in prima istanza dal G.D. con ordinanza n. 2/18, poi, revocata dal Collegio sulla base del reclamo della procura regionale (ord. n. 35/18).

Il convenuto Silvio Criserà si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Guido Fiorillo e Serena D'Acunzo chiedendo la piena assoluzione dalla domanda attrice.

Preliminarmente la difesa ha eccepito la prescrizione dell'azione erariale;

pregiudizialmente ha eccepito la irregolare composizione del collegio giudicante da ritenersi diversamente composto da quello che ha deciso il reclamo; ha precisato che le accuse formulate all'associazione A.S.D. Nuoto si basano sull'accertamento fiscale cui va riconosciuta una valenza probatoria ai fini processuali nei limiti stabiliti dall'art. 2699 c.c. per i fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza mentre conserva una efficacia relativa per i fatti o le notizie che il p.u. ha accertato da altri soggetti o da altre indagini da verificarsi sino a prova contraria. In ogni caso, non sussistono limiti o divieti all'esercizio sui beni in questione di attività commerciale, salva autorizzazione dell'ente proprietario, così come la locazione o la subconcessione, previa autorizzazione del concedente.

Ha evidenziato che di recente lo stesso bene è stato concesso alla FIN alle medesime condizioni della concessione, stipulata con la ASD Nuoto oggetto di contestazione

nell'odierno giudizio. Ha escluso un obbligo del convenuto Criserà che si è limitato a verbalizzare l'attività della giunta ma non ha partecipato alla formazione del deliberato della medesima. Ha contestato sia l'an che il quantum del danno ipotizzato dall'accusa, non risultando provata

una attività commerciale ai danni dell'Ente sia i criteri utilizzati, potendosi far riferimento al reddito prodotto dal fitto di una pizzeria che opera all'interno del complesso, che era nella disponibilità della ASD nuoto, che lo aveva in parte dato in comodato ad altra associazione come consentito dal contratto, da cui il Comune non avrebbe potuto lucrare alcun profitto.

Ha escluso il danno in presenza di rapporti tra il Comune e l'associazione natatoria volti alla gestione dell'impianto senza un rapporto di servizio con piena autonomia organizzativa, mentre i patti tra le due associazioni sono estranei alla rappresentanza delle associazioni; gli accordi tra il Criserà e il Busiello risalgono in epoca successiva alla convenzione del 2007 quando il Criserà non è più dipendente del Comune. Ha chiesto l'ammissione di prove documentali, testimoniali e di CTU.

Si è costituito in giudizio il convenuto Roberto Busiello, in proprio e quale rappresentate della Ass. A.S.D. Nuoto e Pallanuoto respingendo gli addebiti mossi dalla procura regionale.

Premesso che i rapporti tra il Comune di Anzio e l'Associazione ASD nuoto sono risalenti al 1992 e che nel corso degli anni alla piscina grande si sono aggiunte una piscina piccola e una media, realizzate dalla Associazione previa autorizzazione del Comune di Anzio, nel 2001, è intervenuto un accordo tra quest'ultimo e l'associazione El Deportivo ad "effettuare delle serate danzanti all'interno del giardino della Piscina comunale con relativo servizio bar esistente all'interno dell'impianto", e che con delibera n. 180 del 2002, veniva affidato alla Associazione A.S.D Anzio Nuoto e Pallanuoto la gestione dell'impianto sportivo comprensivo anche della piscina media, stabilito un canone di concessione ed approvato uno schema di concessione, non sottoscritto, ma sostituito da un atto d'obbligo, tra le medesime parti, con l'indicazione del canone provvisorio e l'impiego del concessionario ad effettuare le volture delle utenze.

A seguito della realizzazione della piscina media, nel 2005, il Comune e la medesima Associazione A.S., rappresentata dal sig. Regolanti Marco, nel 2007, hanno stipulato la convenzione n.36 del 15.3.2007, avente ad oggetto "approvazione dello stato di fatto delle strutture della piscina comunale di Anzio", con la quale il Comune prendeva atto della consistenza dell'impianto natatorio, nel punto di ristoro veniva esercitata dall'Ass. El Deportivo l'attività di somministrazione di bevande, che il rapporto con l'Associazione era regolato come da nota 15.7.2006 trasmessa al Comune di Anzio.

Il Comune di Anzio in data 18.5.2009 ha autorizzato l'Associazione El Deportivo a svolgere attività di Spettacoli e intrattenimenti musicali presso la sede nel giardino della piscina comunale in forma stagionale e a tempo indeterminato.

Il Comune in data 31.7.2009 ha poi autorizzato l'Ass. Anzio Nuoto e Pallanuoto a svolgere attività commerciale all'interno della struttura concessa.

Il convenuto ha assunto la carica di presidente della Associazione in data 18.9.2009. L'area, dopo lo spostamento del muro di cinta è passata da una superficie di mq 640 a mq 1.000.

Invero, il Comune aveva già autorizzato la Ass. El Deportivo a svolgere attività anche di discoteca e night club presso l'area dell'impianto natatorio di mq 1000, come dimostrano gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Anzio nei confronti della

medesima, per i tributi dell'anno 2009, 2013 e 2014, riferiti ad una area utilizzata di mq. 1.000 e non già di mq 138, come indicato dall'accusa. In tale contesto è intervenuta la scrittura privata tra le due associazioni al fine di regolare i reciproci rapporti sull'utilizzazione di aree comunicanti nei periodi di chiusura degli impianti sportivi, in carenza di regolamentazione da parte del Comune di Anzio, che ne aveva concesso l'utilizzo ad entrambe le associazioni. Ha escluso sia il dolo che la colpa grave nonché il danno derivato al Comune di Anzio dalla scrittura privata sottoscritta nel 2014 con la Ass. El Deportivo, avendo inteso solo disciplinare il regolare utilizzo dell'area da parte di entrambe le associazioni e non effettuare alcuna concessione in spregio alla convenzione stipulata con il Comune di Anzio. L'associazione ASD nuoto ha sempre pagato il canone di concessione al Comune per l'intera area compresa anche quella utilizzata dalla Ass. El Deportivo sulla quale aveva autorizzazione all'attività commerciale. Ha eccepito la prescrizione quinquennale del danno e invocato l'esercizio del potere riduttivo.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2018 il P.M. ha respinto le eccezioni e deduzioni e difese avverse, concludendo per l'integrale accoglimento della domanda. Con riferimento all'eccezione di prescrizione l'attore ha sostenuto che il dies a quo deve decorrere dalla conclusione degli accertamenti della G.d.F avvenuta nel 2017; infatti, va esclusa ogni rilevanza alla mera partecipazione del Criserà alla delibera di Giunta del 2007, di cui è stato un semplice verbalizzante, in relazione alla quale avrebbe omesso di dare le notizie circa la reale situazione dei luoghi e dei rapporti con la concessionaria del bene pubblico, dovendo invece farsi riferimento, ai fini del decorso prescrizione, alle condotte omissive e al coinvolgimento personale rispetto alla gestione del bene pubblico e agli interessi personali perseguiti dall'utilizzazione del bene stesso. Con riferimento alla irrivalenza della composizione del Collegio giudicante, ha evidenziato che il n.c.g.c. ha disciplinato espressamente le ipotesi di incompatibilità, tra cui non rientra quella ipotizzata dalla difesa del convenuto.

Ha altresì escluso qualsiasi rilevanza alla nuova concessione alla FIN dell'area pubblica. Nel merito, la procura ha ritenuto che il Criserà ha rilasciato la concessione alla Associazione Ed Deportivo sine die; che l'attività comprendeva l'intera area ed il parcheggio di accesso alle strutture sportive, precisando che per la quantificazione del danno erariale si è tenuto conto dell'utilizzazione del bene di soli quattro mesi per ciascuno anno di durata della concessione, esclusa l'area adibita a parcheggio.

Al Busiello ha contestato che egli avrebbe dovuto evitare lo svolgimento delle attività commerciali da parte della famiglia Criserà peraltro rivolta anche all'esterno, ed estesa sull'area di mq 1250, superiore a quella indicata nella concessione originaria.

L'avv. Fiorillo ribadisce le argomentazioni già formulate nella memoria difensiva, e contesta la validità dell'impianto accusatorio fondato su accertamenti (fiscali) che non hanno ancora avuto alcun riscontro probatorio definitivo. La determinazione del 2007 dava atto della situazione di fatto esistente tra le due Associazioni di cui era a conoscenza il Comune di Anzio. Contesta l'utilizzazione dell'area di maggiore consistenza di mq. 1250, in quanto non provata. Ha chiesto l'ammissione di prove per testi e CTU.

La difesa del Busiello sottolinea che il predetto ha preso atto della situazione esistente circa il reale utilizzo del bene da parte delle due Associazioni, avendo assunto la presidenza della Associazione sportiva A.S.D. Nuoto, nel 2009, ed esclude pertanto un nesso causale tra la sua condotta e il danno erariale contestato dalla Procura regionale. Dopo una breve replica dell'accusa, che insiste sulla fondatezza della domanda, la causa

è trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Pregiudizialmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa del Criserà circa la ipotizzata irregolarità nella composizione del collegio giudicante, rilevando che il procedimento introdotto con la proposizione del reclamo è attivato dal presidente della sezione territoriale con l'adozione di un decreto che fissa l'udienza di discussione del giudizio e la composizione del collegio con la designazione del giudice relatore. Il giudice della convalida non potrà far parte del collegio (art. 76,1 c. c.g.c.).

E' pacifico che la preclusione valevole per il giudice della convalida non debba estendersi per il Presidente della sezione territoriale, in considerazione del fatto che l'attività di deliberazione preliminare assegnatagli è limitata all'esame della documentazione allegata in assenza di contraddittorio e non prevede alcun potere istruttorio. Nel caso di specie, alcuna incompatibilità sussiste nei riguardi dei componenti del Collegio, peraltro presieduto da un componente rimasto estraneo al procedimento sul reclamo avverso l'ordinanza del giudice designato ex art. 74 c.g.c..

II. Anche l'eccezione di prescrizione va disattesa.

Le difese dei convenuti hanno sostenuto che l'azione è prescritta (ovvero parzialmente prescritta) ove si faccia riferimento alla deliberazione della G.M. n. 36 del 15.3.2007, di cui è stato verbalizzante il convenuto Criserà Silvio, con la quale l'Amministrazione comunale di Anzio avrebbe regolato i rapporti con la Associazione culturale "El Deportivo" per l'utilizzazione di un'area di mq. 138 all'interno del complesso sportivo comprensivo di piscine pubbliche, da destinare ad attività di somministrazione e bevande.

Dalla documentazione acquisita nel corso degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza su delega del giudice penale, compendiate nella denuncia del 2 agosto 2017 della Compagnia Guardia di Finanza di Nettuno alla procura contabile è emerso un utilizzo fraudolento, gratuito ed esclusivo, per fini commerciali, di una consistente porzione dell'area circostante la piscina comunale mediante lo svolgimento di un'attività commerciale di "discoteca, sala da ballo night club e simili con ristorazione", dissimulata dall'Associazione culturale "El Deportivo", risultata interamente gestita dal Criserà e figli, anche durante lo svolgimento da parte del primo dell'attività di segretario generale del Comune di Anzio.

Invero, come è provato in atti, la condotta dei prevenuti in danno al Comune di Anzio si è svolta ininterrottamente dal 2007, sino alla chiusura delle indagini compendiate nella notizia danni del 2017, con la quale si è appalesata la vicenda dannosa in tutti i suoi aspetti e il ruolo di ciascuno dei soggetti in essa coinvolti. Pertanto, la chiusura degli accertamenti della Guardia di Finanza coincide con il dies a quo da cui far decorrere l'esercizio dell'azione contabile da ritenere perciò tempestiva sulla base degli inviti a dedurre emessi in data 31.10.2017.

L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.

III. Sempre in linea generale, occorre premettere alcune considerazioni riguardo la efficacia probatoria della documentazione posta a fondamento della domanda costituita dai p.v.c. redatti dalla militari della G.d.F., anche in sede fiscale, di cui la difesa del Fiorillo ha disconosciuto la efficacia probatoria privilegiata ex art. 2699 e 2700 c.c..

La valenza probatoria del verbale va intesa in senso processuale e cioè quale attestazione della provenienza del documento e dei fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza. Altri fatti indicati nel verbale hanno invece una valenza relativa come

quelli che il p.u. attesta di avere accertato ma di averli appresi da terzi oppure a seguito delle risultanze di altre indagini, da ritenersi attendibili fino a prova contraria.

Di conseguenza, la difesa ha ritenuto non provate le asserzioni accusatorie circa lo svolgimento di una attività commerciale, desunta da una ipotesi investigativa tributaria, mentre la convenzione stipulata tra il Comune e l'Associazione consente l'esercizio di siffatte attività, previa autorizzazione.

Invero, pur condividendo tali affermazioni, va rilevato che ciò che viene contestato non è l'utilizzo del bene pubblico anche per finalità ricreative e di ristoro che si affiancano alle attività sportive natatorie, bensì il distorto utilizzo del bene in palese violazione delle condizioni stabilite nell'atto di concessione. I profili prettamente amministrativi della vicenda dei rapporti tra il Comune concedente e le Associazioni private affidatarie del bene pubblico (piscina) risultano intrecciati con gli aspetti fiscali della vicenda (da definire nelle opportune sedi) da cui sono emersi elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle responsabilità contabili senza per questo pregiudicare il principio di autonomia che sussiste tra i vari giudizi soggetti alle rispettive regole. Come è noto, le prove atipiche (es. prove raccolte nel giudizio penale) tecnicamente trovano ingresso nel processo contabile come nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale e la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella degli argomenti di prova.

La giurisprudenza ha evidenziato che, tra le altre prove atipiche, le prove acquisite in sede penale (nel caso gli accertamenti fiscali) possono essere autonomamente valutate in altri giudizi, nel contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. II, 19.10.2007 n.22020; cass. Civ. sez. III 2.3.1995 n.2443; Cass. Sez. III 10.5.2001 n.6502); anche la giurisprudenza contabile ha ammesso la legittimità dell'ingresso delle prove cd. atipiche nel processo, riconoscendone la loro rilevanza con la conseguenza che il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche prove non tipizzate dal momento che "non sussiste nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (Corte conti, Sez. II n.52/2014;sez. II n.1081/15; Cass. Sez. civ. ,II n.5965/2004; Cass. Civ. sez. III n.1954/2003).; analogamente è stato affermato che le prove acclarate in esito al giudizio penale possono essere esaminate quali prove atipiche in quello contabile e come tali fornire idonei elementi di giudizio, ovviamente nella misura in cui non risultino contraddette dalle differenti risultanze probatorie che dovessero emergere nel processo di responsabilità erariale" (Corte conti se. Calabria n.191/2016;Corte conti sez. II n.345/2013; id n.295/12; Corte conti sez. II n.571/16).

Alla luce di tali principi ed entro detti limiti è consentito quindi al Collegio di valutare la documentazione raccolta dagli organi di investigazione, anche ai fini tributari, costituendo essa fonte atipica di prova introdotta nel giudizio contabile.

IV. Merito

A)I fatti di causa possono essere così riassunti.

Con delibera della G.M. n. 36 del 15 marzo 2007 il Comune ha preso atto che all'interno dell'area occupata dalla piscina comunale (affidata in gestione sin dal 2001 alla Associazione sportiva ASD Nuoto e Pallanuoto) insiste una superficie di mq 138 adibita ad attività di somministrazione e bevande svolta dalla Associazione "El Deportivo" destinata esclusivamente ai soci della medesima. Il Criserà all'epoca segretario generale del Comune partecipa alla seduta della Giunta in cui è stata adottata la delibera e, nel 2009, quale dirigente dell'Unità organizzativa Politiche Produttive del Comune di Anzio, ha autorizzato il Presidente dell'Associazione a svolgere nell'area

spettacoli e intrattenimenti musicali, sine die. Dopo il collocamento a riposo nel 2012, il Criserà, nel frattempo divenuto Presidente dell'Associazione "El Deportivo", ha sottoscritto in data 5 maggio 2014 con il nuovo Presidente dell'Associazione sportiva ASD Nuoto e pallanuoto, Roberto Busiello, un documento con cui si definiva privatamente la cessione in comodato d'uso gratuito dal 15 maggio di ogni anno, da parte dell'Associazione sportiva alla Associazione El Deportivo di una rilevante parte della struttura

Piscina Comunale di Anzio, in violazione della Convenzione stipulata nel 2007 tra la ASD e il Comune di Anzio; l'accordo non ha ottenuto alcuna autorizzazione da parte dell'ente concedente in quanto violativo del divieto di cessione, anche solo parziale, della concessione.

Ed ancora, in data 1 luglio 2015, i convenuti, nelle rispettive qualità, hanno presentato al Comune di Anziouna istanza corredata dalla planimetria dell'area di mq 1250 "concessa" in comodato gratuito all'Associazione El Deportivo, nell'ambito dell'impianto sportivo Piscina Comunale dall'ASD Anzio Nuoto e Pallanuoto, rimasta anche senza alcun riscontro da parte degli Uffici comunali competenti.

Un'ulteriore scrittura privata di analogo contenuto è stata presentata al Comune dai rappresentanti delle due Associazioni in data 31 Maggio 2016.

I fatti dimostrano chiaramente che il sig. Criserà e la propria famiglia, in accordo con il sig. Busiello, gestiva liberamente il bene di proprietà comunale, a fini di profitto.

Comprovano tale situazione anche le risultanze degli accertamenti effettuati dalla SIAE (dal 2004), la partecipazione del Criserà all'Associazione El Deportivo sia come socio, durante l'impiego pubblico, che come presidente dell'Associazione, dopo il collocamento a riposo (dal 2012), nonché le risultanze degli accertamenti effettuati dalla G.d.F. ed allegati alla notizia di reato.

B) Il Criserà nella veste di dirigente dell'Unità organizzativa Politiche delle Attività produttive del Comune di Anzio avrebbe dovuto vigilare sul corretto rispetto della convenzione tra comune e ASD Nuoto e Pallanuoto, eventualmente avviare la procedura di decadenza dell'atto stesso, o ricondurre l'utilizzo del bene di mq. 1250 agli interessi pubblici per i quali era stato stipulato, impedendo le attività lucrative di discoteca realizzate nel periodo estivo.

Del resto, si appalesa evidente la piena consapevolezza del Criserà circa l'indebito utilizzo della maggiore area rispetto a quella originaria di mq 138 concessa dal Comune alla El Deportivo (di cui era a conoscenza avendo partecipato alla delibera di concessione n. 36/2007), tant'è che, una volta assunta la presidenza della Associazione (dopo il 2012), ha stipulato accordi privati con il Busiello per ottenere la cessione "a titolo gratuito" della maggiore estensione dell'area di mq 1250 (come indicato nella planimetria dagli stessi allegata alla richiesta inoltrata al Comune), sulla quale svolgere un'attività ben più redditizia di quella originariamente prevista e destinata esclusivamente ai soci dell'Associazione.

Del resto, sono documentalmente provati gli stretti rapporti intercorsi nel tempo tra le due Associazioni avendo il Criserà rivestito anche la carica di Vice presidente della ASD di Anzio contestualmente agli incarichi svolti nell'Associazione El Deportivo, alla cui gestione hanno preso parte altri componenti della famiglia Criserà a dimostrazione degli interessi personali della famiglia Criserà nell'Associazione El Deportivo.

C) I rapporti stretti tra i rappresentanti delle due Associazioni facilitati anche dalla contiguità dei luoghi adibiti all'attività natatoria e alle attività ludiche, hanno indubbiamente favorito lo svolgimento da parte dell'Associazione El Deportivo, di

attività più redditizie, in violazione delle condizioni stabilite dalla originaria Convenzione tra Comune e ASD Anzio Nuoto e Pallanuoto. Difatti, il sig. Busiello, nella veste di Vice presidente dell'ASD Nuoto e poi di presidente della stessa, non poteva ignorare le condizioni stabilite nella concessione stipulata con il Comune di Anzio nel 2007 e l'uso dell'area di mq 138 alla Associazione El Deportivo per l'attività di ristoro e spettacoli limitatamente ai soci della medesima e non certamente rivolta all'esterno. Non può condividersi quindi l'assunto della difesa del convenuto secondo cui egli avrebbe preso atto di una situazione già esistente escludendo qualsiasi coinvolgimento ai fatti di causa.

Tale asserzione è platealmente smentita dalle plurime scritture private sottoscritte con il Criserà, presidente della El Deportivo, relative alla cessione a titolo gratuito di ben mq 1250 dell'area rispetto a quella originaria prevista di mq.138, in palese violazione delle convenzione che escludeva qualsiasi cessione dell'area a terzi, salva l'autorizzazione del Comune di Anzio, autorizzazione, peraltro mai intervenuta, come è documentato in atti.

In concreto- come afferma l'accusa- il sig. Busiello ha materialmente messo a disposizione del sig. Criserà le aree poi utilizzate a fini commerciali, ed ha poi stipulato atti...in palese contrasto con le finalità e i contenuti dell'atto convenzionale regolante il rapporto concessorio. Con ciò divenendo corresponsabile dell'utilizzo illecito dell'area da parte della El Deportivo e del conseguente danno arrecato alle finanze comunali. Nè tale condotta può ritenersi giustificata dal fatto che la El Deportivo avesse ottenuto nel 2009 la autorizzazione dal Comune a svolgere sull'area l'attività di spettacoli e intrattenimenti presso l'angolo adibito a ristoro, atteso che nelle scritture private sottoscritte tra le parti si fa riferimento alla "cessione gratuita" di un'area di maggiore estensione di mq 1250 per lo svolgimento di attività di discoteca sull'area, mai autorizzata dal Comune, e comunque non consentita al concessionario e gestore dell'impianto sportivo.

D)Con riferimento al danno, la Procura ha ipotizzato introiti che sarebbero derivati all'ente locale se si fosse proceduto alla locazione del bene, pari quindi alla percezione del canone dovuto.

La Procura ha fatto riferimento ai valori OMI nella misura minima di 8,8 euro al mq, applicati all'area effettivamente utilizzata dalla Associazione El Deportivo, esclusa quindi la piscina, e il parcheggio (mq 515), determinando un canone mensile di euro 4.302,89.

Avendo quindi considerato soltanto quattro mesi di attività estiva per ciascuna annualità rapporta alla gestione effettuata per gli anni dal 2007 al 2016, la Procura ha determinato un danno erariale complessivo di 172.115,60, da imputare solidariamente ai convenuti.

Il Collegio condivide l'utilizzo dei parametri OMI per la determinazione del canone mensile di un bene che presenta certamente caratteristiche atipiche e duplici finalità. Tuttavia, il Collegio osserva che l'indebito utilizzo del bene de quo si è protratto ininterrottamente sino al 2016, allorquando sono stati effettuati gli accertamenti da parte dell'A.G.O. penale, benchè di tale situazione gli uffici comunali fossero a conoscenza da più tempo.

Osserva inoltre che la situazione si è poi appalesata in modo chiaro e inequivocabile allorquando le due Associazioni hanno presentato al Comune, a partire dal 2014, scritture private per l'autorizzazione alla cessione a titolo gratuito dell'area di mq 1250 alla Associazione El Deportivo, senza che alcun controllo o verifica fosse effettuata dall'ente concedente sulla gestione del bene assegnato alla Associazione ASD Anzio

Nuoto.

Tale comportamento omissivo da parte dell'Amministrazione comunale ha comunque agevolato l'utilizzo illecito del bene pubblico e concorso alla protrazione di tale situazione indebita sino all'anno 2016.

Le suddette circostanze se non valgono a diminuire le responsabilità dei prevenuti, che resta piena e incontestabile, ben possono essere valutate dal Collegio come elementi che influiscono sulla concreta determinazione del quantum da risarcire (cfr. SS.RR. n. 345/1985).

Una ponderata considerazione di tutti i fattori appena esposti porta ragionevolmente a quantificare il danno risarcibile nella somma totale di €.166.378,40, detratta la quota di €. 5.737,20 (pari ad un terzo) astrattamente addebitabile alle inadempienze e ai ritardi nei controlli da parte dei competenti uffici del Comune di Anzio.

Il danno così rideterminato nell'importo complessivo di €. 166.378,40, va attribuito ai responsabili, con il vincolo di sussidiarietà, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data del 2 agosto 2017, agli interessi legali, dalla data di notifica della presente sentenza e fino al soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Lazio, definitivamente pronunciando, eccezioni, deduzioni e difese contrarie reiette,

ACCOGLIE

-La domanda attrice e, per l'effetto, condanna Criserà Silvio e Busiello Roberto, il secondo in proprio e nella qualità di rappresentante legale della A.S.D. Anzio Nuoto, al pagamento, in solido, in favore del Comune di Anzio, della somma di €. 166.378,40, oltre alla rivalutazione monetaria dal 2 agosto 2017, e alle spese del presente giudizio e del giudizio cautelare, che fino alla data della presente sentenza si liquidano in complessivi €. 1.164,49 (millecentosessantaquattro/49).

Sono dovuti, infine, gli interessi legali a decorrere dalla data di notifica della presente sentenza sino al soddisfo.

-Converte il sequestro in pignoramento disposto con decreto presidenziale n. del 17 ottobre 2017, confermato con ordinanza n. 35/29018 sui beni mobili ed immobili di Criserà Silvio.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018

Il Presidente F.F. Estensore

F.to Anna Bombino

Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2019

Il Dirigente

F.to Luciana Troccoli